

# La responsabilità giuridica per le associazioni, i rappresentanti ed i volontari

a cura di:

**Valerio Cicchiello**

Il regime della responsabilità per le Associazioni e per gli Enti del Terzo settore non viene definito nel Codice del Terzo settore, nonostante questo sia il punto di riferimento in materia.

Quindi, per rispondere alle domande in premessa è necessario rifarsi alla generale disciplina della responsabilità prevista nel nostro ordinamento. Lo proveremo a fare - facendo ricorso ad un linguaggio chiaro e il meno tecnico possibile.

Le possibili risposte

Il regime della responsabilità nel nostro ordinamento non ha carattere unitario.

L'art. 27 della Costituzione chiarisce che la responsabilità penale è personale; questo significa che sarà responsabile solo l'autore del fatto illecito.

E' necessario inoltre:

Pertanto, di eventuali reati risponderanno i singoli associati che li abbiano commessi e, in nessun caso, l'associazione in quanto tale.

La responsabilità civile

La responsabilità civile nel nostro ordinamento ha natura bipolare: accanto ad una responsabilità contrattuale derivante, cioè, da inadempimento di una obbligazione, abbiamo una responsabilità extracontrattuale derivante dal compimento di un fatto illecito; ed infatti il Codice civile prevede:

Con riferimento alla responsabilità civile, occorre riprendere brevemente ciò che è stato precisato nella trattazione della voce A come atto costitutivo e statuto [link: voce A come atto costitutivo e statuto].

Le Associazioni si distinguono in associazioni riconosciute e in associazioni non riconosciute:

Le associazioni riconosciute - essendo dotate di responsabilità giuridica - saranno esse stesse direttamente responsabili, a livello civilistico, di danni cagionati a terzi o di eventuali inadempimenti

contrattuali. In altri termini, per le associazioni dotate di personalità giuridica, il risarcimento avrà luogo esclusivamente a mezzo del patrimonio sociale, senza che alcuna delle persone fisiche coinvolte (usualmente amministratori e presidente) possano essere chiamate a rispondere con il loro patrimonio personale.

Un esempio per capire:

Con riferimento alle Associazioni non riconosciute al contrario, in assenza di riconoscimento della responsabilità giuridica, l'insufficienza del patrimonio sociale potrà determinare uno spostamento sul patrimonio personale di coloro che avevano agito in nome e per conto dell'associazione (G. Alpa, Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili di responsabilità civile in Altalex.

Un esempio per capire:

In definitiva, il denominatore comune all'accertamento di entrambe le tipologie di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) si configurerà nell'obbligo al risarcimento del danno e, in termini monetari, nel versamento di una somma di denaro.

#### La responsabilità Amministrativa

Un terzo tipo di responsabilità che è possibile individuare è quella amministrativa, ovvero quella tipologia di responsabilità connessa all'espletamento - da parte dell'Associazione o dell'Ente - delle varie incombenze burocratiche nei confronti di Enti pubblici: si pensi ad esempio al pagamento dei tributi, all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie.

La responsabilità amministrativa non comporta il risarcimento del danno, ma il pagamento di una sanzione; anche in questo caso, qualora l'Associazione sia riconosciuta ne risponderà con il suo patrimonio; in caso, invece, di Associazione non riconosciuta, ne risponderà il soggetto che ha agito in nome e per conto dell'Associazione con il suo patrimonio.

#### Alcune strategie di resistibilità

Per quanto scontato, mi pare, a scanso di equivoci, opportuno ricordare che non è possibile, in alcun modo, limitare la responsabilità penale né a mezzo di una assicurazione, né a mezzo di liberatorie preventive.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa per quanto riguarda le Associazioni non riconosciute è consigliabile avvalersi, laddove possibile e disponibile (occorrendo, a tale riguardo, una disamina dettagliata delle condizioni di polizza) di una tipologia di assicurazione che vada a coprire eventuali sanzioni di questo tipo che dovessero essere comminate a soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Associazione stessa e che abbiano profili di responsabilità di ruolo e incombenze.

A monte, prima ancora di cautelarsi con il ricorso a delle assicurazioni, mi pare prioritario, e rispondente ad una logica di chiarezza di intenti ed operatività, che ciascuna Associazione verifichi, in rapporto al proprio progetto ed alle modalità di sviluppo ed esecuzione dello stesso, se, ed in che termini necessari, o meno, di autorizzazioni amministrative per evitare di incorrere, in corso d'opera, ad accertamenti e controlli che si sarebbero potuti legittimamente evitare o, per lo meno, contenere entro margine di rischio ridotti, grazie ad una disamina preventiva della conformità del proprio progetto in rapporto alla normativa vigente.

'Da ultimo' (con l'avvertenza che le presenti indicazioni sono meramente introduttive ed orientative, e meglio sarebbe che ciascuna realtà interessata affronti questi temi con approccio personalizzato), con riferimento alla responsabilità civile le Associazioni - in modo diverso a seconda della loro natura - risponderanno dei danni causati a terzi commessi nell'esercizio dell'attività associativa.

Anche in questo caso è consigliabile dotarsi di una assicurazione per la responsabilità civile contro danni derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale; è consigliabile inoltre non fare ricorso a liberatorie tanto generiche quanto, spesso improprie e controproducenti.

Resta inteso che tale assicurazione non potrà coprire le attività esercitate da terzi al di fuori degli scopi istituzionali dell'ente.

A monte delle assicurazioni, anche nel caso della responsabilità civilistica, ritengo annotare quanto segue con circoscritto alla dinamica dei rapporti, e delle rimostranze, di tipo risarcitorio, che possano eventualmente emergere e configurarsi tra, da una parte, l'associazione e, dall'altro, il singolo associato: il patto associativo tra i diversi componenti di un'associazione ha una precisa rilevanza.

Valorizzare, non solo formalmente ma anche sostanzialmente, la partecipazione dei diversi associati all'elaborazione di regole di condotta organizzativa che abbiano delle possibili ricadute in termini di responsabilità giuridica - e fermo restando che tale approccio non può essere inteso alla stregua di invito a far sì che i rappresentanti delle associazione e/o i componenti dei consigli direttivi si possano spogliare di quelle che sono, e restano, responsabilità loro proprie perché strettamente inerenti l'esercizio di funzioni loro assegnate dallo Statuto, e per l'esercizio delle quali gli stessi soggetti sono stati appositamente investito a seguito di delibera (ipotizziamo, dunque, essendosi così tale persone spontaneamente candidate a rivestire tali ruoli) - è uno strumento efficace per contenere il rischio che il singolo associato, all'occorrenza, in caso di avvertito danno verso di sé e/o verso i propri familiari quale conseguenza dell'operato dell'associazione, possa invocare di essere soggetto terzo rispetto all'associazione e, come tale, agire contro di essa in via risarcitoria.

Avv. Valerio Cicchiello\*

\*l'avvocato Valerio Cicchiello è competente in materia di diritto del terzo settore. Il professionista

ha proprio studio legale in Milano e Bergamo, ed eroga on line, verso clienti che risiedano in tutta Italia, propri servizi di consulenza ed assistenza legale, anche nella predetta materia, sulla Piattaforma JusticeLaw OnLine: è possibile consultare i servizi legali erogati dal Professionista qui.

Vuoi saperne di più? Domani, giorno, alle ore 13, pubblicheremo su questa pagina l'approfondimento integrale! Vuoi leggerlo subito on line? E' pubblicato qui: url di pubblicazione contratto (con bitly.com) sulla piattaforma

L' A, B, C del Codice del Terzo Settore è una rubrica di servizio informativo giuridico, gratuita.  
#JusticeLawOnLine#Informati#ComodamenteOnLine#

Note di lettura: l'autore della presente voce è l'avvocato Valerio Cicchiello. Foto, titoli dei paragrafi interni, didascalie sono stati selezionati e/o redatti dalla Redazione di JusticeLaw On Line. Vuoi consultare gratuitamente altre voci, approfondimenti, notizie giuridiche? Ecco il link:  
Buona lettura!